



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 07/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

LORELLI QUIRINO, Presidente

CUCCARO MICHELE, Relatore

DEMOZZI ANDREA, Giudice

in data 07/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 157/2023 depositato il 02/06/2023

proposto da

Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Solteri 10/a 38100 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 11220239000138680000 IRPEF-ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso sub RG 157/2023 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe eccependo la prescrizione dell'avversa pretesa e l'illegittimità dell'atto per errato calcolo degli interessi moratori e per mancata indicazione del ruolo.

Agenzia Entrate si costituiva in giudizio rilevando come alla ricorrente fossero stati notificati molteplici atti, mai impugnati - specificamente: il preavviso di fermo amm.vo n. 11280201300001565 000 in data 04/09/2013; l'intimazione di pagamento n. 11220139006346418 000 in data 25/11/2014; l'intimazione di pagamento n. 11220179000263132 000 in data 18/04/2017; la cartella di pagamento n. 11220060011265645000 notificata in data 30/06/2006 e la cartella n. 11220080004882975000 notificata in data 04/03/2009 - con conseguente decadenza art. 19 D. Lgs. 546/92 e confutando analiticamente le singole censure.

Con memoria depositata in vista dell'udienza la ricorrente ribadiva le proprie eccezioni ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto.

Agenzia delle Entrate ha, invero, dato prova dell'intervenuta notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione.

E' pacifico che tali atti non siano stati oggetto di tempestiva impugnazione da parte della contribuente.

Trova, pertanto, applicazione il costante indirizzo della Cassazione "dettato in materia di avviso di mora ma estensibile ad ogni fattispecie di correlazione tra atto presupposto ed atto consequenziale" secondo cui "il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli. In difetto, egli decade non solo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti, ma decade altresì dal potere di impugnare i successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall'amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia del primo, per mancato inizio dell'espropriazione nel termine di legge" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6721 del 4/05/2012).

L'eccezione relativa alla pretesa prescrizione del credito non coglie nel segno. La convenuta ha, come visto, dato prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione con cadenza almeno infraquinquennale, con la conseguenza che neppure si pone la questione circa la durata quinquennale o decennale della prescrizione; ciò fermo restando che nel caso di specie è pacifica l'applicazione del termine decennale, essendo consolidato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui i crediti di imposta "sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella" (Cass. 23.3.2021 n. 8120).

L'eccezione attorea relativa all'errato calcolo degli interessi moratori è, del pari, irrimediabilmente travolta, visto che si basa su due trattenute, a seguito di pignoramento presso terzi, sulle buste paga di ottobre e novembre 2009, mai fatte valere in precedenza.

L'eccezione relativa alla mancata indicazione del ruolo non coglie nel segno, avendo in svariate occasioni la S.C. (ad es. con ordinanza 8508 del 2019) avuto modo di osservare come sia sufficiente l'indicazione dell'anno da cui deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli interessi predeterminato "ex lege", e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in

un'operazione matematica.

In definitiva si impone il rigetto dell'impugnazione.

Le spese - liquidate, al minimo, come in dispositivo, sulla base del valore di causa accertato e giusta i parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotte del 20% quanto ad Agenzia delle Entrate, in applicazione dell'art. 15, comma 2-sexies del D. Lgs. n. 546/1992 – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Ufficio resistente liquidate in euro 2.266,40.